ISTITUZIONE DEL PARCO AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Art. 11

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Versione in vigore dal 26 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello
Estremi	Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-parco-ambientale-per-lo-sviluppo-sostenibile-della/art-11-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it